



REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di affiliazione commerciale all'Automobile Club Frosinone e la conseguente costituzione di delegazioni, conformandolo a principi di trasparenza, pubblicità ed integrità.

Le delegazioni, come previsto dal "Regolamento Interno della Federazione ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009, rappresentano la rete principale dell'Ente per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale.

Esse prestano i servizi e svolgono le attività utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e, a tal fine, sono autorizzate ad utilizzare il marchio dell'ACI e dell'Automobile Club Frosinone nel rispetto del "Regolamento per l'uso del marchio" dell'ACI.

Fermo restando che le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche, riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, rinnovo patenti, ecc.) sono svolte dalle delegazioni in autonomia imprenditoriale ed organizzativa, sulla base della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, in forza di autorizzazione e sotto la vigilanza della Provincia di Frosinone, degli Enti ed Autorità preposte e che, pertanto, l'Automobile Club Frosinone non detiene alcuna competenza o potere di vigilanza, autorizzazione e controllo, la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente nella qualità di "Delegazione", anche sulla base dell'art. 1, comma 4, legge 4 gennaio 1994, n. 11.

L'Automobile Club Frosinone persegue l'obiettivo di assicurare la qualità nei servizi resi dalle proprie delegazioni ai soci ed ai cittadini.

Al fine di assicurare la diffusione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ACI, costituiscono titoli preferenziali per l'affiliazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *Network Ready2Go* e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il possesso dei titoli abilitativi secondo le disposizioni normative vigenti.

La costituzione di una delegazione tramite affiliazione commerciale e la sua localizzazione, in quanto afferenti al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Frosinone, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'affiliazione.



Automobile Club Frosinone

Art. 1

Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione rivolta in forma libera al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club Frosinone dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale.
2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per valutare l'idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità di garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché di perseguire l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti all'ACI ed alla sua tradizione.
3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - b) in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c) il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - d) la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - e) il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.
4. In caso di autorizzazione alla affiliazione quale delegazione, l'istante, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.
5. Alla istanza devono essere allegati, altresì:
 - a) copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - b) copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - c) certificato di attribuzione di partita IVA.
 - d) copia del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori o dichiarazione sostitutiva;
 - e) copia della visura camerale aggiornata, in caso di persone giuridiche e curriculum vitae in caso di ditte individuali.
6. L'Automobile Club Frosinone acquisisce l'istanza al protocollo dell'Ente e verifica la documentazione presentata, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.

Art. 2

Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della delegazione:
 - a. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di



Automobile Club Frosinone

- affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla delegazione;
- b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la manifestazione della disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3

Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata, l'AC, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, svolge le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi quali, a titolo esemplificativo, le caratteristiche socio-economiche del territorio, le caratteristiche dei locali, la distanza rispetto ad altre delegazioni e le loro performance in materia associativa.
2. L'Ente può condurre colloqui con il richiedente per ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono oggetto di valutazione da parte di apposita commissione.

Art. 4

“Commissione valutazione apertura/trasferimento Delegazioni”

1. Le valutazioni sull'apertura e, nei casi previsti, trasferimento delle delegazioni dell'Automobile Club Frosinone sono rimesse alla “Commissione Delegazioni”, composta dal:
 - Presidente dell'Automobile Club Frosinone – Presidente;
 - Direttore dell'Automobile Club Frosinone – Componente;
 - Funzionario dell'Automobile Club Frosinone – Segretario.
2. La Commissione, su richiesta del Presidente, può richiedere ad esperti esterni di partecipare.
3. La Commissione si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o del Direttore senza un calendario prefissato, ma sulla base della opportunità di valutare le richieste eventualmente pervenute all'Ente.
4. Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, i componenti della Commissione sono tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 5

Valutazioni della “Commissione Delegazioni” per l'apertura di nuove delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. La “Commissione Delegazioni” assume le sue valutazioni sulla base di una valutazione complessiva di opportunità, che tiene conto comunque, ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club Frosinone di un nuovo punto di servizio, dei seguenti elementi:
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della delegazione e la loro collocazione geografica;



Automobile Club Frosinone

- la distanza della sede richiesta da altre delegazioni limitrofe, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza, numero e qualità di soci prodotti);
 - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
2. In caso di pluralità di istanze afferenti alla medesima area territoriale la Commissione conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo e/o quantitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
 3. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.
 4. La Commissione è competente a valutare le richieste di trasferimento di sede avanzate dalle delegazioni già costituite, fatti salvi i casi in cui il trasferimento della delegazione è contenuto entro 700 metri di distanza stradale, di competenza del Direttore. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).
 5. L'AC Frosinone può individuare, autonomamente, zone in cui reputi opportuna la costituzione di una delegazione effettuando direttamente ricerche di mercato e di agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente, attraverso avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito nell'apposita sezione, per almeno 10 giorni consecutivi.

Art. 6

Provvedimenti della "Commissione Delegazioni"

1. In esito all'esame delle istanze di affiliazione, la Commissione adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni della Commissione è comunicato al richiedente.
3. In caso di accoglimento, l'istante è invitato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza di 120 giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b) planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di delegazione;
 - c) in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla CC.IAA.
 - d) autocertificazione "antimafia".
4. Il Canone di affiliazione commerciale viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;
5. All'atto della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale il delegato si impegna ad osservare il codice di comportamento ed il codice etico dell'Ente.



Automobile Club Frosinone

6. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione.
7. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal preposto/titolare dell'abilitazione 264/91.
8. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.

Art. 7

ACI Point

1. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione ai casi di attivazione di "ACI Point", ossia punti abilitati alla sottoscrizione di tessere ACI, ma non allo svolgimento di pratiche automobilistiche ai sensi della legge 264/1991 (quali, ad esempio, agenzie capo SARA Assicurazioni, centri di soccorso stradale, officine, esercizi commerciali, ecc).
2. L'attivazione di "ACI Point" è deliberata/determinata direttamente dal Presidente o dal Direttore.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.03.2023.

Coloro che alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura, sono informati delle disposizioni del presente Regolamento, al fine di integrare eventualmente, opportunamente la richiesta.